



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

26 GIU 2015

N. 1290 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al

11 LUG 2015

il 26 GIU 2015

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 45 del **25/06/2015**

OGGETTO: Tribunale di Taranto – Sez. lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. da parte del dott. Giuseppe Tondi. Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

Premesso che in data 18/03/2015 è stato notificato il ricorso in oggetto, assunto al protocollo generale in data 19/03/2015 al n. 6274, con il quale è stato richiesto al Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto di:

1. *condannare l'amministrazione convenuta in persona del legale rappresentante in carica, a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva di € 4.927,84, ovvero a quella maggiore o minore che verrà a determinarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e sino al soddisfo, per i titoli di cui in premessa;*
- *Condannare, per l'effetto, alle spese e competenze legali del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario .*

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, dott.ssa Maria Leone ha fissato, in data 12/02/2015, l'udienza di discussione per il giorno 16/07/2015, alle ore 09,00, con il seguito.

CONSIDERATO che dalla descrizione dei fatti sembrano sussistere elementi tali da rendere necessario ed opportuno costituirsi nel giudizio di che trattasi per la tutela degli interessi di

questo Ente atteso che per quanto attiene il compenso quale Presidente del Nucleo di Valutazione risultano essere stati liquidati € 1.800,00 a fronte degli € 2.160,00 richiesti e, per quanto attiene al compenso quale responsabile della 2^a Area, lo stesso non compete, competendo, al massimo, la maggiorazione della retribuzione di Posizione nella misura stabilita dal Sindaco o dalla Giunta *"fino ad un massimo del 50%"* della somma prevista dal C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali del 2001.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Maria Maddalena Lassandro Pepe, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, alla Via Roma, n. 29.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *"Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere"* è stato ultimamente confermato dal TAR Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *...la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che "la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato allé liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)" . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e,*

comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: "La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1."

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) "agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....".

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

- 1) di costituirsi nel giudizio promosso avanti al Tribunale di Taranto, sez. Lavoro, con ricorso ex art. 414 c.p.c. da parte del dott. Giuseppe Tondi, notificato a questo Ente in data 18/03/2015 ed assunto al protocollo Generale in data 19/03/2015 al n. 6274, con udienza fissata al 16/07/2015;
- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Maria Maddalena Lassandro Pepe, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, alla Via Roma, n. 29;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato *ad litem* equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità

IL SINDACO
(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)


